



COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (O.E.P.A.C EX AEC) A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI – CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – ANNI 3 EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER UN ANNO.

CPV - 85311200-4

Determina a contrarre del Dirigente dell’Area 2^ Servizi alle Persone

CAPITOLATO DI GARA

Art. 1 Oggetto dell’appalto e finalità da perseguire

1. Il presente Capitolato ha per oggetto, l’affidamento con la modalità dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico del Servizio Educativo per l’autonomia e la comunicazione (O.E.P.A.C ex AEC) a sostegno degli alunni disabili.
2. La stipula dell’Accordo Quadro avverrà dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
3. Nelle more della firma dell’Accordo Quadro, l’aggiudicataria si obbliga procedere all’esecuzione del servizio ai patti e condizioni offerti in gara.

Art. 2 Elementi generali di riferimento e finalità del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione a sostegno degli studenti disabili

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’affidatario individuato per la realizzazione del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole a sostegno degli studenti disabili.

Art. 3 Prestazioni oggetto dell’appalto / varianti in corso di esecuzione

1. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono:
 - a. Supporto all’attività didattico/educativa scolastica interna alla scuola, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per mantenere e potenziare i livelli di autonomia personale, anche attraverso attività di laboratorio;
 - b. Supporto nell’attività didattico/educativa scolastica esterna: campi scuola, gite scolastiche, visite guidate ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime;
 - c. Supporto al personale scolastico per l’attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico - sanitari ai bambini o adolescenti che per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante aiuto quotidiano nel cambio e nella pulizia;
 - d. Collaborazione e supporto al personale scolastico di ausilio nella consumazione del pasto nei casi di assenza di autonomia funzionale dell’alunno disabile.

2. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio distrettuale, presso il quale attiva un collegamento telefonico e di posta elettronica in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
3. Presso il recapito di cui al comma 2:
 - a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intende far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
4. L'affidatario individua un responsabile per il servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione nelle scuole a sostegno degli studenti disabili, che risponde dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenta per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
5. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
6. L'Amministrazione individua nel Responsabile del procedimento, in collaborazione con gli assistenti sociali, le figure preposte alla verifica dell'andamento del progetto e delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente dell'area sociale del Comune per quanto di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
7. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.
8. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono autorizzate dal RUP;
9. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Dirigente lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente.
10. In particolare, l'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari, contabili e finanziarie;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di adeguare maggiormente gli interventi progettuali ai bisogni dell'utenza;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
11. Trattandosi di Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà ordinare la quantità di servizi identificati nel presente Capitolato di volta in volta necessaria alle esigenze dell'Amministrazione stessa.
12. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto.
13. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile del procedimento abbia disposto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

Art. 3 Clausola sociale per il personale uscente

Per la particolare tipologia dei servizi oggetto del presente appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del Codice, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Di seguito sono riportati i prospetti del personale attualmente impiegato nei servizi da appaltare.

Art. 4 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto

1. Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del **“servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione nelle scuole a sostegno degli studenti disabili**, al quale l'affidatario si attiene.

Art. 5 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto all'interno delle scuole statali materne, elementari e medie frequentate da alunni residenti nel Comune di Cerveteri o all'esterno nell'ambito delle attività di laboratorio, gite, uscite didattiche organizzate come attività scolastica.

2. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti ad esso inerenti.

Art. 6 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili individuati nell'ambito del GLI di Istituto ed in possesso dei requisiti di legge.

2. Gli operatori referenti dei servizi sociali comunali, in collaborazione con gli operatori dell'ASL e della scuola individuano più specificamente i minori che possono giovare degli interventi del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione.

3. Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il TSMREE della ASL RM4 per i specifici interventi di competenza.

Art. 7 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio, oggetto del presente appalto, i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predisporre un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.

2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione/verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art. 23.

Art. 8 Durata dell'accordo quadro.

L'appalto decorre dalla data d'effettivo inizio del servizio, coincidente con l'avvio delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale e relative modifiche autorizzate dal Ministero

dell'Istruzione e del Merito ai singoli istituti comprensivi, per un totale di 3 anni scolastici, fino al 30/06/2026 fatta salva la possibilità di ripetizione dei servizi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, per ulteriori anni 1 (uno), salvo in ogni caso, l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo avviso di 30 giorni a mezzo PEC.

Art. 9 Valore dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.Lgs 50, l'importo presunto massimo stimato per la conclusione dell'accordo quadro ammonta ad € 2.600.000,00 + IVA di legge, comprendendo in esso l'importo per il triennio di € 1.950.000,00 + IVA di legge, maggiorato dell'importo dovuto per l'eventuale rinnovo contrattuale di € 650.000,00 + IVA di legge.

L'importo presunto per l'esecuzione del servizio, è pari per ogni anno ad € 650.000,00 + IVA, corrispondenti a circa **n. 31.250 ore annue**, per un costo unitario orario di prestazione stimato pari **ad Euro 20,80 oltre Iva 5%**, inclusivo di ogni altro onere necessario per l'espletamento dell'appalto, con costi della sicurezza per i rischi di interferenza pari a zero mentre, il quadro complessivo dei costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'affidatario e inclusi nell'offerta.

2. Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente Appaltante e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti.

3. Importo a base di gara, a misura, è pari ad **Euro 650.000,00** oltre ad IVA. Il prezzo complessivo è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.

4. Per la definizione dell'importo a base di gara per la singola ora di servizio è stata effettuata un'analisi del costo orario del personale, sulla base del contratto nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 28 marzo 2019. In particolare, per la definizione del costo del personale è stato preso come riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 7 / 2020, che si basa sul contratto sopra richiamato ed, in particolare, la tabella allegata al Decreto stesso (costo orario al mese di settembre 2021). Dalla tabella emerge che il costo orario per un lavoratore inquadrato in categoria C1, al netto dell'indennità di turno non richiesta dal tipo di servizio oggetto di questa gara d'appalto, è pari a € 20,09. Il costo orario delle prestazioni da porre a base d'asta è stato definito comprendendo non solo il costo orario lordo contrattuale della figura professionale richiesta, ma anche le spese generali di gestione e di produzione del servizio. Il costo orario lordo del personale è stato pertanto incrementato, sulla base di indagini di mercato, di circa il 4,00% per utili e spese generali di gestione e coordinamento del servizio. È stato così ottenuto il costo orario dei servizi: costo orario del personale (€ 20,09 lordi) + 4,00% (€ 0,80) per utili e spese generali di gestione e coordinamento = € 20,80.

Art. 10 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti come indicati in sede di offerta di gara.

2. L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco dei nominativi degli addetti che impiegherà nel servizio; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con

caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

7. L'affidatario si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento delle singole attività e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

10. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 11 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione

acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art.12 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere a fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ed all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008).

3. L'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili degli istituti scolastici per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

3. L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

4. Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione di Rischi e di Interferenze), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Art. 13 Divieto di subappalto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

Art. 14 Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto.

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Cerveteri;

2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della II^a Area Servizi alle Persone domiciliato per la carica presso il Comune di Cerveteri Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri;

3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs.139/2021 riguardante le nuove modifiche al Codice privacy,

4. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Art. 15 Direzione dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione assume come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto il quadro normativo definito dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'affidatario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

Art. 17 Condizioni di pagamento

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 18 Cessione del contratto

È vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 19 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 2% (due %) dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
4. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
5. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
6. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 20 Responsabilità

1. L'Affidatario sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura derivanti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'affidatario è inoltre responsabile verso l'Amministrazione comunale dei danni che l'affidatario stesso possa recare al Comune; ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o cause ad esse connesse, derivassero dall'Amministrazione Comunale, a terzi cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.
4. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio.

Art. 21 Coperture assicurative

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche

indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 22 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 23 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento Penalità

Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.

€. 1.500,00

Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato

€. 1.000,00

Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione delle attività

€. 1.500,00

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;

b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata via pec, in risposta alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 24 Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compreso per l'appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio, non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti e con le modalità concordate con il competente Servizio Sociale del Comune o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
2. In tal caso, all'Affidatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per le infrazioni eventualmente già maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso Affidatario dei suoi impegni contrattuali.
3. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1. prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2. spese sostenute dall'affidatario;
 - 4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 26 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 27 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 27 è devoluta alla competenza del Foro di Civitavecchia.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie di sua competenza.

Art. 28 Stipulazione del contratto di appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

4. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente Capitolato d'appalto di gara telematica, sottoscritto per ogni pagina;
- b) l'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria;
- c) polizza fidejussoria definitiva di cui all'art. 20 del presente capitolato;
- d) polizza assicurativa di cui all'art. 22 del presente capitolato;
- e) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 29 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta;
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
- c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 30 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 31 Accettazione espressa di clausole contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'affidatario approva specificamente le clausole contenute nel presente capitolato e si dà atto che l'efficacia del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.